

**COMUNE DI
SANTA MARIA MAGGIORE**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Piano di revisione straordinaria
delle società pubbliche**

(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016 modificato con D.Lgs.n.100/2017)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito

territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 29.04.2015 con deliberazione n. 3.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Santa Maria Maggiore attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

IDRABLU s.p.a. con una quota del 2,68%

Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l. con una quota del 1,60%

CONSERVCO s.p.a. con una quota del 0,998%

ACQUA NOVARA VCO s.p.a. con una quota del 0,0326%

III – Revisione straordinaria

1. IDRABLU s.p.a.

La società è partecipata dal Comune di Santa Maria Maggiore per il 2,68%.

Idrablu SpA. è società multipartecipata alla quale, oltre al Comune di Santa Maria Maggiore, partecipano numerosi comuni del territorio, quali: Domodossola, Crevoladossola, Trontano, Maserà, Malesco, Montecrestese, Bognanco, Beura, Craveggia, Malesco, Re, Toceno, Villette, Crodo, Premia, Varzo.

La società è guidata da un amministratore unico, dispone di sedici dipendenti.

E' stata costituita allo scopo di gestire "in house" il servizio idrico integrato.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.395.393	4.373.967	4.195.489

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	299.450	162.635	76.951	130.924	48.249

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Si propone, quindi, il mantenimento della partecipazione

2. Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.

Il Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l. è riconosciuto dalla Regione Piemonte quale Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale per l'ambito turistico che comprende il Lago Maggiore, il Lago d'Orta, il Lago di Mergozzo e le Valli dell'Ossola. Il riconoscimento è avvenuto con D.G.R. n. 22-3140 del 4 giugno 2001 avente a oggetto: "L.R. 22/10/96 n. 75. Riconoscimento dell'Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale dell'ambito 6 del Distretto Turistico dei Laghi".

Il Distretto Turistico dei Laghi è una società consortile a responsabilità limitata che annovera soci pubblici (Comuni, Province e Enti vari) e soci privati (operatori turistici).

La Società "DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L." è stata costituita in data 15/11/1997 ed ha per oggetto sociale principale l'organizzazione a livello locale dell'accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati tenuto conto delle realtà territoriali economico-turistiche del Verbano-Cusio ed Ossola, in particolare, il Distretto:

1. raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando tra loro gli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), già costituiti o costituendi. Il tutto raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica regionale;
2. promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
3. sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;
4. favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
5. partecipa alla valorizzazione dei beni artistici, architettonici e ambientali.

Il "Distretto" nasce, quindi, in virtù della Legge regionale 75/1996 il cui articolo 9 prevede che: Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione di Agenzie di accoglienza e

promozione turistica locale. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
- b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- d) sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

L'art. 11 della citata L.R. 75/1996 prevede che possono partecipare alle ATL esclusivamente:

- a) le province, la Regione e le camere di commercio;
- b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.

Il Comune di Santa Maria Maggiore ha aderito al Distretto Turistico dei laghi con deliberazione del C.C. n.30 del 17.12.2001 e partecipa con la quota del 1,60%.

Con oltre tre milioni di presenze l'anno, per oltre il 70% straniera, l'area del Distretto Turistico dei Laghi è la destinazione turistica internazionale più importante del Piemonte.

Si rappresenta che tale partecipazione comporta "benefici" anche per il Comune poiché il Distretto realizza e distribuisce documentazione turistica (cartine turistiche del territorio con le eccellenze del territorio, cartine cittadine, guide, materiale promozionale ecc) agli uffici turistici, i cd. IAT (compreso l'ufficio di Domodossola) e alle strutture ricettive; coordina e ha coordinato eventi anche nell'Ossola e nel territorio comunale, assegna contributi per la gestione degli uffici turistici.

Si segnala che la partecipazione al Distretto comporta a carico del Comune, il pagamento di una quota associativa annuale attualmente pari a € 1.500,00.

Al fine di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che per l'iscrizione del Comune tra quelli turistici occorre essere in possesso dei requisiti oggettivi di cui alle direttive della Giunta Regionale stabilite con Deliberazione n. 9-9082 del 16 aprile 2003 tra i quali, l'adesione all'A.T.L. di competenza.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.028.616	1.007.648	976.204

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e):

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	15.010	52.731	8.328	4.203	1.065

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Si propone, quindi, il mantenimento della partecipazione

3. CONSERVCO s.p.a.

La società è partecipata dal Comune di Santa Maria Maggiore per il 1,257%. Il Comune ha aderito a Conser VCO con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 30.09.2011 a seguito della fusione per incorporazione di Valle Ossola S.p.A..

Conser VCO Spa è società multi partecipata alla quale, oltre al Comune di Santa Maria Maggiore, partecipano tutti i Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

La società è guidata da un amministratore unico, dispone di un direttore e duecentocinquanta dipendenti.

E' stata costituita allo scopo di gestire "in house" il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.279.934	26.412.732	26.113.301

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e):

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile/perdita d'esercizio	5.863	-84.534	12.045	-274.256	77.660

Il Comune, come già precisato, è proprietario del 1,257% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Si propone, quindi, il mantenimento della partecipazione

4. ACQUA NOVARA VCO S.P.A.

La società è partecipata dal Comune di Santa Maria Maggiore per il 0,0326%.

ACQUA NOVARA VCO s.p.a. è società multipartecipata alla quale, oltre al Comune di Santa Maria Maggiore, partecipano numerosi comuni delle Province di Novara e del VCO.

E' stata costituita allo scopo di gestire "*in house*" il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO n.1 della Regione Piemonte.

La partecipazione del Comune di Santa Maria Maggiore con una quota minima dello 0,0326 è avvenuta con deliberazione del C.C. n.28 del 11.12.2006 quale atto obbligato in conseguenza dell'adesione all'accordo di programma per la partecipazione a società di capitale per la gestione del ciclo idrico integrato predisposto dell'Autorità d'Ambito ATO n.1.

Evidenziato che il Comune di Santa Maria Maggiore partecipa in analoga società IDRABLU s.p.a. costituita allo scopo di gestire "*in house*" il servizio idrico integrato.

Considerato che la partecipazione in ACQUA NOVARA VCO s.p.a. ricade in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone infatti la dismissione:

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

si propone la dismissione della partecipazione mediante cessione delle quote.